



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA

*** **

REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI ISTITUZIONE E TENUTA

DELL'ELENCO DEI CURATORI SPECIALI DEL MINORE

approvato con delibera COA del 27 giugno 2023 e modificato con delibera del 7 aprile 2026

Il COA di Modena

- rilevata l'utilità di predisporre per gli Uffici Giudiziari del circondario di Modena e per il Tribunale per i Minorenni un elenco contenente i nominativi degli Avvocati disponibili a svolgere la funzione di Curatore Speciale del minore in ambito civile;
- ritenuta l'opportunità che a detto elenco accedano professionisti di adeguata competenza e formazione;

nella seduta del 27 giugno 2023 ha approvato l'allegato regolamento per la istituzione e la tenuta dell'elenco.

Art. 1 - ELENCO DEI CURATORI SPECIALI DEL MINORE

E' istituito l'elenco dei Curatori Speciali del minore, da trasmettersi dal Consiglio dell'Ordine al Presidente del Tribunale di Modena e al Presidente del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna di Bologna.

Art. 2 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

L'iscrizione nell'elenco dei Curatori Speciali dei minori è riservata agli Avvocati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati di almeno 5 anni;
- b) non aver subito condanne disciplinari definitive superiori all'avvertimento;



- c) non avere subito condanne penali definitive;
- d) aver adempiuto correttamente agli obblighi formativi nell'anno precedente la richiesta di iscrizione;
- e) essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all'Albo degli Avvocati e dei contributi della Cassa Nazionale Forense;
- f) essere iscritto all'Albo degli Avvocati di Modena;
- g) essere iscritto nell'elenco degli Avvocati abilitati al Patrocinio a Spese dello Stato;
- h) avere maturato esperienza professionale nel settore del diritto di famiglia e minorile comprovata dallo svolgimento di almeno 5 (cinque) incarichi professionali in procedimenti che coinvolgono un minore nel quinquennio precedente, anche se non esauriti (con indicazione dell'autorità giudiziaria e del numero di ruolo di ciascun procedimento) e attestazione di frequenza di un corso di formazione organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena, da altro COA/Fondazione Forense, dal Consiglio Nazionale Forense o da Associazione forense specialistica compresa nell'elenco di cui al Regolamento CNF n. 4/2014 della durata di almeno 12 ore;

Art. 3 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione all'elenco, redatta mediante la compilazione del modulo allegato e depositata presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine o alla stessa trasmessa a mezzo pec all'indirizzo ord.modena@cert.legalmail.it, deve contenere:

- anagrafica completa del richiedente, con indicazione dell'indirizzo dello studio, del recapito telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria e di posta certificata;
- attestazione della sussistenza dei requisiti indicati all'art. 2).



- specifica indicazione delle disponibilità ad assumere incarichi di Curatore Speciale sia avanti al Tribunale Ordinario sia avanti al Tribunale per i Minorenni o avanti ad uno solo dei due Organi Giudiziari.

Art. 4 - OBBLIGHI DI AGGIORNAMENTO

Per il mantenimento dell'iscrizione all'elenco dei Curatori Speciali l'Avvocato deve:

- a) dimostrare di aver conseguito, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di iscrizione, almeno 6 (sei) crediti formativi nella materia del diritto di famiglia e dimostrare di aver svolto, nell'anno precedente, incarico di assistenza in almeno 2 (due) nuovi procedimenti che coinvolgono un soggetto minorenni, anche se non definiti;
- b) fornire, sempre entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello dell'iscrizione, autodichiarazione che attesti la sussistenza e la permanenza dei requisiti di cui all'art. 2).

Art. 5 - COMPITI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Il Consiglio dell'Ordine delibera in ordine alle richieste di iscrizione nell'elenco e di cancellazione dallo stesso, verificata la sussistenza/permanenza dei requisiti previsti dall'art. 2) e provvede alle verifiche di cui all'art. 4).

La tenuta dell'elenco compete al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Modena.

L'elenco è aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno a cura del COA, sulla base delle domande pervenute fino a 15 giorni prima di tale data e/o delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 4) e trasmesso prontamente agli Uffici Giudiziari. Gli eventuali aggiornamenti in dipendenza di quanto previsto dall'art. 4) sono comunicati con immediatezza.

Art. 6 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO




L'avvocato è cancellato dall'elenco su domanda o se vengono meno i requisiti di cui all'art. 2) o se non ottempera all'obbligo di aggiornamento di cui al punto 4).

La delibera di cancellazione è assunta dal COA, su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente. In ogni caso la cancellazione è disposta previa audizione dell'interessato.

Art. 7 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Consiglio Ordine Avvocati di Modena tratterà i dati personali conferiti dal richiedente l'iscrizione nel rispetto del REG. UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 in quanto applicabile e compatibile; la base giuridica dei trattamenti è quella di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) e lett. e) del citato REG. UE 679/2016 ed il consenso dell'interessato è quello prestato nel modulo di iscrizione. Per tutti gli eventuali ed ulteriori chiarimenti, si rinvia al sito istituzionale, sezione Privacy & Cookie Policy.


Il Presidente
avv. Roberto Mariani